

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 febbraio 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2022, n. 8.

Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. (23R00024)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2022, n. 9.

Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2021. (23R00025)..... Pag. 2

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2022, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche). (23R00033)..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2022, n. 15.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025). (23R00034)..... Pag. 6

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2022, n. 7.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023. (23R00030)..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2022, n. 8.

Legge regionale di stabilità 2023. (23R00031) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2022, n. 9.

Bilancio di previsione della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025. (23R00032)..... Pag. 12

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2022, n. 13.

Integrazioni della legge provinciale sulla scuola 2006, relative alla tutela dell'ambiente. (23R00003)..... Pag. 13



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2022, n. 38.

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014. (23R00011) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2022, n. 39.

Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base. (23R00012) Pag. 17

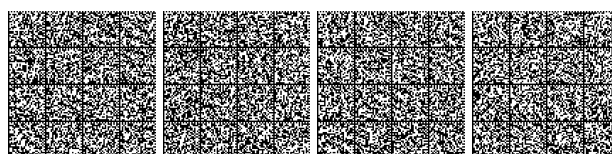
REGIONE SICILIA

LEGGE 25 maggio 2022, n. 14.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024. (23R00020) Pag. 19

LEGGE 3 agosto 2022, n. 15.

Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. (23R00021) Pag. 21



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2022, n. 8.

Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 30 del 7 giugno 2022)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge, la regione assicura azioni volte a dare sostegno all'attuazione di una pluralità di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale riguardanti, nello specifico, il quartiere Cogne nel Comune di Aosta e finanziati con i fondi del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», di cui all'art. 1, commi 437 e 438, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nonché di interventi straordinari a valere sulle agevolazioni fiscali di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 2.

Interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Contributi straordinari all'ARER

1. Al fine di consentire la realizzazione dei previsti interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale, la regione è autorizzata a concedere all'Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), a valere sulle risorse di finanza locale, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in relazione alla rilevanza di tali interventi per la comunità valdostana, contributi straordinari finalizzati:

a) al finanziamento delle rate di un contratto di mutuo chirografario, con durata ventennale a partire dal 1° gennaio 2023, da stipulare tra l'ARER e l'Istituto finanziatore entro il 30 novembre 2022, per un importo massimo di annui euro 503.000;

b) al finanziamento degli oneri della fidejussione bancaria che l'ARER dovrà stipulare a favore dell'Istituto finanziatore, a valere sull'apertura della linea di mutuo di cui alla lettera a), per un importo massimo di euro 21.000 annui a decorrere dal 2022 fino al 2042;

c) al finanziamento degli interessi derivanti dal pre-ammortamento del mutuo di cui alla lettera a), per un importo massimo di euro 50.000 per l'anno 2023;

d) al finanziamento degli oneri della fidejussione bancaria che l'ARER dovrà rilasciare per l'intera durata del prestito a favore dell'Istituto finanziatore per l'apertura di finanziamento, a valere sugli incentivi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34/2020, per un importo massimo, nel triennio 2022/2024, di euro 90.000 per l'anno 2022, di euro 145.000 per l'anno 2023 e di euro 55.000 per l'anno 2024;

e) al finanziamento degli oneri derivanti dal pre-ammortamento durante il periodo di utilizzo che l'ARER dovrà corrispondere all'Istituto finanziatore, a valere sugli incentivi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34/2020, per un importo massimo di euro 53.000 per l'anno 2023 e di euro 36.000 per l'anno 2024;

f) al finanziamento dei maggiori oneri necessari al funzionamento della struttura di progetto di cui all'art. 3, per un importo massimo di euro 123.000 per l'anno 2022, di annui euro 195.000 per il triennio 2023/2025 e di euro 98.000 per l'anno 2026.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è irrevocabile per l'intera durata del mutuo.

3. Al fine di consentire all'ARER di rispettare gli obblighi derivanti dalla stipulazione del mutuo in materia di accantonamenti e vincoli di tesoreria, la regione eroga il contributo annuale di cui al comma 1, lettera a), a partire dall'anno 2022 e fino all'anno 2041. L'importo erogato nel 2022, da utilizzare per il pagamento dell'ultima rata annuale del 2042, è accantonato e vincolato dall'ARER esclusivamente al pagamento delle rate del prestito e per garantire il necessario saldo positivo.

4. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 3.

Disposizioni in materia di personale

1. La gestione degli interventi di cui all'art. 1 è assicurata per il tramite di una struttura di progetto di secondo livello, istituita con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ARER, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale). Alla struttura di progetto è preposto un funzionario di categoria D individuato, al fine di consentire la copertura del posto in tempi compatibili con l'avvio degli interventi di cui all'art. 1, con le modalità di cui all'art. 26, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale n. 22/2010, cui sono assegnate le unità di personale a tempo determinato, reclutate con le modalità di cui al comma 2.



2. Al fine di assicurare il reclutamento del personale necessario per il funzionamento della struttura di progetto di cui al comma 1 in tempi compatibili con l'avvio degli interventi di cui all'art. 1, limitatamente all'anno 2022, è autorizzata l'assunzione, da parte dell'ARER, di due unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, per un periodo massimo di trentasei mesi, in via straordinaria e urgente, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), fermo restando l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi dell'art. 16 del medesimo regolamento regionale. L'assunzione avviene mediante indicazione di apposite procedure selettive con modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova orale nella quale è accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali. I bandi delle predette procedure selettive sono pubblicati, entro il 31 dicembre 2022, nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 737.000 per l'anno 2022, in euro 967.000 per l'anno 2023, in euro 810.000 per l'anno 2024, in euro 719.000 per l'anno 2025, in euro 622.000 per l'anno 2026, in annui euro 524.000 a decorrere dall'anno 2027 e fino all'anno 2041 e in euro 21.000 per il 2042.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare):

a) Titolo 1 (Spese correnti) per euro 234.000 nel 2022, euro 464.000 nel 2023 ed euro 307.000 nel 2024;

b) Titolo 2 (Spese in conto capitale) per annui euro 503.000 nel triennio 2022/2024.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2022/2024, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della legge regionale n. 48/1995, iscritte nello stesso bilancio:

a) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 724.000 nel 2022, euro 730.400 nel 2023 ed euro 626.400 nel 2024, a valere sull'apposito fondo speciale denominato «Finanziamento del progetto di riqualificazione del quartiere Cogne nel Comune di Aosta»;

b) nella Missione 12 (Diritti sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 223.600 nel 2023 ed euro 170.600 nel 2024;

c) nella Missione 12 (Diritti sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per annui euro 13.000 per ciascun anno del triennio 2022/2024.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 maggio 2022

Il Presidente: LAVEVAZ

(Omissis).

23R00024

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2022, n. 9.

Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 14 giugno 2022, n. 31)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

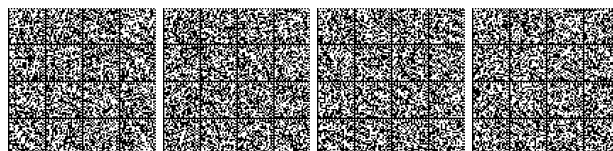
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2021

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2021, di cui all'Allegato 1 alla presente legge, con le seguenti risultanze:



a) gestione della competenza dell'esercizio 2021:

1) il totale delle entrate accertate nell'esercizio 2021 per la competenza propria dello stesso esercizio risulta essere pari a euro 1.996.757.037,43, delle quali sono state riscosse, nell'esercizio 2021, euro 1.848.334.776,33 e sono rimaste da riscuotere, al 31 dicembre 2021, euro 148.422.261,10;

2) il totale delle spese impegnate nell'esercizio 2021 per la competenza propria dello stesso esercizio risulta essere pari a euro 1.997.286.015,10, delle quali sono state pagate, nell'esercizio 2021, euro 1.882.425.841,11 e sono rimaste da pagare, al 31 dicembre 2021, euro 114.860.173,99;

b) gestione dei residui dell'esercizio 2021:

1) i residui attivi dell'esercizio 2020 e dei precedenti, determinati al 1° gennaio 2021, risultano essere pari a euro 219.469.587,79, dei quali sono stati riscossi, nell'esercizio 2021, euro 143.193.305,65, sono stati inviati in economia euro 12.431.831,75 e sono rimasti da riscuotere, al 31 dicembre 2021, euro 63.844.450,39;

2) i residui passivi dell'esercizio 2020 e dei precedenti, determinati al 1° gennaio 2021, risultano essere pari a euro 159.164.213,45, dei quali sono stati pagati, nell'esercizio 2021, euro 113.460.181,52, sono stati inviati in economia euro 18.845.671,54 e sono rimasti da pagare, al 31 dicembre 2021, euro 26.858.360,39;

3) il totale complessivo dei residui attivi risultanti al 31 dicembre 2021 è determinato in euro 212.266.711,49;

4) il totale complessivo dei residui passivi risultanti al 31 dicembre 2021 è determinato in euro 141.718.534,38;

c) fondo pluriennale vincolato in spesa:

1) il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2021 ammonta ad euro 329.408.779,50, di cui euro 33.722.556,90 di parte corrente, euro 285.838.297,75 di parte capitale e euro 9.847.924,85 per incremento di attività finanziarie;

d) gestione di cassa:

1) il fondo di cassa, al 1° gennaio 2021, risultava pari a euro 589.181.357,49; le riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio sono state pari a euro 1.991.528.081,98 e i pagamenti pari a euro 1.995.886.022,63; la situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021 è determinata in euro 584.823.416,84;

e) risultato di amministrazione:

1) il risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2021, è pari ad euro 325.962.814,45; la quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 122.861.852,35, mentre la quota vincolata ammonta a euro 89.977.045,60; per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, l'avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2021 è pari a euro 113.123.916,50;

f) risultati della gestione economico-patrimoniale:

1) lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, derivante dalle risultanze della gestione economico patrimoniale, adottata ai fini conoscitivi ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato nelle seguenti risultanze finali:

totale dell'attivo	euro 4.094.968.965,69
totale del passivo	euro 4.094.968.965,69
di cui patrimonio netto	euro 3.426.478.221,62

2) il conto economico dell'esercizio è approvato con un risultato economico positivo di euro 111.551.430,55.

Art. 2.

Approvazione del rendiconto consolidato per l'esercizio 2021

1. Ai sensi degli articoli 11, commi 8 e 9, e 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato il rendiconto consolidato per l'esercizio finanziario 2021, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale della Giunta regionale e del consiglio regionale, di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

Art. 3.

Pubblicazione del rendiconto generale e del rendiconto consolidato

1. Ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 118/2011, il rendiconto generale della regione e il rendiconto consolidato sono pubblicati nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito istituzionale della regione.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 maggio 2022

Il Presidente: LAVEVAZ

(Omissis).

23R00025



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2022, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 17 del 14 dicembre 2022)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Modifica al titolo della legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche)

1. Al titolo della legge regionale n. 13/2020, dopo la parola: «energetiche» sono aggiunte le seguenti: «rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 13/2020

1. Prima del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2020, è inserito il seguente:

«01. La Regione Liguria persegue la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale ponendosi l'obiettivo della neutralità carbonica netta al 2050.».

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «nel rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «nonché nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e successive modificazioni e integrazioni e»;

b) le parole: «, quali enti senza finalità di lucro, costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo collettivo, costituite»;

c) le parole «di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «di favorire la produzio-

ne distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica».

3. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «comunità energetica» è inserita la seguente: «rinnovabile»;

b) dopo le parole: «Commissione consiliare competente» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2020, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione, favorendo la produzione di energia da fonti rinnovabili, persegue altresì l'obiettivo di contrastare i fenomeni di povertà energetica incoraggiando ulteriori azioni solidaristiche rivolte a platee anche più ampie delle singole comunità energetiche.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 1-bis alla legge regionale n. 13/2020

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 13/2020, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Definizioni). — 1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la lettera o) per le configurazioni di autoconsumo collettivo e la lettera p) per le comunità energetiche rinnovabili.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 13/2020

1. L'art. 2 della legge regionale n. 13/2020, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Comunità energetiche rinnovabili). — 1. Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono soggetti di diritto autonomi senza scopo di lucro ai sensi del decreto legislativo n. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni, costituite e operanti nel rispetto e secondo le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo, nonché delle disposizioni attuative emanate.

2. L'obiettivo primario della CER è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

3. La CER incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e condivisa, con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la



comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

4. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati. La partecipazione delle imprese è consentita se essa non costituisce l'attività industriale o commerciale principale.

5. Le CER possono, altresì, offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i *community charger*, ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilità.»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 2-bis alla legge regionale n. 13/2020

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 13/2020, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Configurazione di autoconsumo collettivo*). — 1. La configurazione di autoconsumo collettivo è costituita da un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile, che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni e si trovano nello stesso edificio o condominio.»

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2020

1. L'art. 3 della legge regionale n. 13/2020, è abrogato.

Art. 7.

Inserimento dell'art. 3-bis alla legge regionale n. 13/2020

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 13/2020, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Comunità energetiche rinnovabili solidali*). — 1. La Regione riconosce, eventualmente anche con forme di premialità, le CER che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) siano composte anche da soggetti economicamente svantaggiati al fine di contrastare la povertà energetica;

b) fra i membri siano presenti enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale;

c) fra i membri siano presenti enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che hanno messo a disposizione per realizzare gli impianti i tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche;

d) siano situati in aree montane e interne del territorio regionale;

e) che realizzino progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali, con gli enti del terzo settore o società cooperative.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 13/2020

1. All'art. 4 della legge regionale n. 13/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle strutture regionali competenti, al fine di:» sono sostituite dalle seguenti: «per la riduzione dei consumi energetici, col compito di:»;

b) dopo la lettera b) del comma 1, sono inserite le seguenti:

«b-bis) formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

b-ter) individuare le migliori pratiche, anche sotto l'aspetto della riduzione degli oneri e degli adempimenti burocratici e amministrativi, al fine di promuoverne la promozione e la diffusione sul territorio regionale;

b-quater) svolgere le altre attività a esso attribuite dalla Giunta regionale.»;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto da:

a) il direttore generale del dipartimento sviluppo economico, con funzioni di coordinatore, o suo delegato;

b) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di energia, ecologia, competitività, edilizia;

c) un responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia della pubblica amministrazione di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni e integrazioni e alla circolare del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2014, per ciascun ambito provinciale;

d) un rappresentante dell'Università degli studi di Genova;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Liguria;

f) il direttore di Liguria digitale S.p.a., o suo delegato;

g) l'Amministratore unico di Infrastrutture recupero energia (IRE S.p.a.), o suo delegato;

h) un rappresentante di Gestore servizi energetici (GSE S.p.a.);



i) il direttore della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (F.I.L.S.E. S.p.a.), o suo delegato.

1-ter. Il tavolo tecnico è affiancato da un Osservatorio permanente sulle energie rinnovabili con finalità consultive in cui sono presenti i portatori di interessi a diverso titolo coinvolti, fra cui in particolare:

a) le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale e di quello energetico e delle rinnovabili, nonché quelle del terzo settore, dei consumatori e degli utenti;

b) le associazioni datoriali ivi comprese le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese e degli enti con scopo mutualistico.

1-quater. Il tavolo tecnico convoca i membri dell'Osservatorio con cadenza almeno semestrale.

1-quinquies. Il tavolo tecnico promuove incontri periodici con i referenti delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo ove costituite.».

d) il comma 2, è abrogato.

Art. 9.

Inserimento dell'art. 4-bis alla legge regionale n. 13/2020

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 13/2020, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Disposizione di rinvio*). — 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2020

1. L'art. 5 della legge regionale n. 13/2020, è abrogato.

Art. 11.

Inserimento dell'art. 6-bis alla legge regionale n. 13/2020

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 13/2020, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Installazione impianti su tetti e aree pubbliche*). — 1. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali effettuano una mappatura periodica dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili.».

Art. 12.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 dicembre 2022

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

23R00033

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2022, n. 15.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - del 30 dicembre 2022 - Anno 53 - n. 18*)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2023-2025, per l'anno 2023 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, alla riduzione del debito, nonché agli investimenti.

Art. 2.

Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali

1. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali di cui all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni)) alla presente legge.



Art. 3.

Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale - disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. Al fine di mitigare gli effetti avversi della crisi economica dovuta all'incremento dei prezzi dell'energia e alla crescita dei prezzi dei beni di consumo sostenuti da contribuenti liguri, il Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale è rifinanziato per l'esercizio 2023 per l'importo di euro 5 milioni.

2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, per l'anno di imposta 2023, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, come determinata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2022, n. 3 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente), è ridotta a 1,79 per cento per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro in ragione della riduzione della maggiorazione regionale a 0,56 per cento.

3. Sempre ai fini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, per l'anno d'imposta 2023, nei confronti dei soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 28.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico, è disposta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF pari a 40,00 euro per ciascun figlio.

4. Nel caso di figli fiscalmente a carico portatori di *handicap* ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni e integrazioni, la detrazione di cui al comma 3 è aumentata a 45,00 euro per ciascuno ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico.

5. Nel caso in cui l'imposta dovuta risulti minore della detrazione di cui ai commi 3 e 4, non sorge credito d'imposta.

6. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri Fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023.

Art. 4.

Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali giovanili intraprese nell'anno 2023

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale e lo sviluppo sostenibile, nonché la crescita d'imprenditorialità, le nuove iniziative produttive intraprese da imprese giovanili sul territorio della Regione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono esentate dal pagamento dell'im-

posta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i due anni successivi.

2. Si considerano imprese giovanili ai sensi del comma 1 le imprese in cui la partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai trentacinque anni e il cui grado di imprenditorialità giovanile risulti maggioritario.

3. Il grado di imprenditorialità giovanile ai sensi del comma 2 viene definito in base alla maggiore o minore partecipazione di giovani di età inferiore ai trentacinque anni negli organi di controllo e nelle quote di proprietà dell'impresa e si considera maggioritario in relazione alla natura giuridica dell'impresa, qualora la percentuale di giovani di età inferiore ai trentacinque anni corrisponda alla seguente classificazione:

a) per le società di capitali percentuale di quota di capitale sociale sommata a percentuale di cariche quali amministratori o titolari o soci dell'impresa maggiore del 100 per cento;

b) per le società di persone e cooperative percentuale di soci dell'impresa superiore al 50 per cento;

c) per altre forme giuridiche percentuale di amministratori superiore al 50 per cento.

4. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche individuate dai seguenti codici divisione ATECO 2007: 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 38.1 - 38.2 - 38.31.10 - 38.32 - 39 - 47.2 - 47.51 - 47.59 - 47.6 - 47.71 - 47.72 - 47.75 - 47.76 - 47.78 - 47.79 - 47.8 - 55.10 - 55.20 - 55.30 - 56 - 59 - 62 - 63 - 72 - 77.21.01 - 79 - 81.30.00 - 90 - 93 - 95 - 96.

5. L'esenzione si applica alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1, qualora il valore della produzione netta generato nel territorio della Regione non ecceda euro 200.000,00.

6. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva si intende:

a) l'attività che viene svolta per la prima volta, sul territorio della Regione, da un'impresa nuova;

b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale.

7. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa eurolunitaria in materia di aiuti di Stato.

8. Fermo restando le vigenti disposizioni statali in materia di contrasto alla delocalizzazione, qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito all'Amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.



9. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nell'ambito di quanto previsto dalla convenzione in essere in materia di gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Art. 5.

Misure finalizzate al rinnovo del parco automobilistico regionale in ottica di sostenibilità ambientale

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, le autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell'anno 2023, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per i due successivi.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso e per le due annualità successive, i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell'anno 2023 a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.

3. Per l'anno 2023 sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per tre annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato nel 2023.

4. Le tre annualità di cui al comma 3 decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano, se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

5. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina/metano, gasolio/GPL e gasolio/metano, sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nel comma 2 anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2023, ma precedentemente alla loro immatricolazione.

6. L'esenzione di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e successive modificazioni e integrazioni, si applica a tutti i veicoli nuovi azionati da motore elettrico.

Art. 6.

Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli con alimentazione a GNL destinati al trasporto di merci

1. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2023.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell'anno 2023.

Art. 7.

Sperimentazione del test prenatale non invasivo per lo screening delle anomalie cromosomiche fetali (NIPT)

1. La Regione Liguria promuove sulla base dei criteri fissati dall'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) una sperimentazione in merito alla prima applicazione gratuita del test prenatale non invasivo per lo screening delle anomalie cromosomiche fetali (NIPT).

2. A tal fine è autorizzata in via sperimentale per l'esercizio 2023 la spesa di euro 100.000,00 (centomila/00) in capo alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Ulteriori spese in materia sanitaria», Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 8.

Modifica all'art. 22 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014))

1. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «proprietari», sono aggiunte le seguenti: «o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine».

Art. 9.

Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 10.

Ulteriori disposizioni di attuazione dell'art. 2 della legge regionale 21 giugno 2016, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione)

1. In applicazione del principio contabile della competenza finanziaria, le somme ancora presenti nelle scritture contabili regionali afferenti l'obbligo cauzionale disap-



plicato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e non ancora reclamate, vengono restituite, su istanza di parte, ai soggetti passivi dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve pervenire alla Regione Liguria, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2023.

3. A decorrere dal 1° febbraio 2023, le somme di cui al comma 1, per le quali non è pervenuta istanza di restituzione, sono destinate all'eliminazione dalle scritture contabili regionali, nell'ambito delle prescritte operazioni di riaccertamento ordinario.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2022

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

23R00034

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2022, n. 7.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 50/Sez. gen. del 19 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

«Articolo 51-bis (*Modalità di svolgimento delle sedute della giunta*). — 1. La giunta può, con proprio atto, disciplinare lo svolgimento delle proprie sedute in modalità mista o esclusivamente telematica. Spetta al sindaco

o a chi lo sostituisce determinare di volta in volta se la seduta debba svolgersi in presenza, in modalità mista o esclusivamente telematica.»;

b) all'articolo 68.1, comma 10, le parole:

«le disposizioni sul tempo pieno previste dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5 del DPR n. 7 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni sul tempo pieno previste dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del DPR n. 7 del 2020»;

c) all'articolo 146, comma 1, le parole: «nelle materie» sono sostituite dalle seguenti: «tra le materie»;

d) all'articolo 147, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) da un dirigente della rispettiva provincia, quale presidente;»;

2) nella lettera c) le parole: «su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria» sono soppresse.

2. Le modifiche recate dal comma 1, lettere c) e d), si applicano ai corsi abilitanti indetti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 7 (Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo), e successive modificazioni.

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2019, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2023, tutti gli assegni diretti e di reversibilità attualizzati calcolati secondo modalità diverse da quanto previsto al comma 3, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2021, n. 5, sono rideterminati, a far data dal 1° dicembre 2019 giorno di entrata in vigore di questa legge, secondo quanto previsto al medesimo comma 3 e all'articolo 5. Gli stessi assegni sono successivamente rivalutati, con decorrenza 1° gennaio 2020, sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, fino al 31 dicembre 2021. Per il periodo successivo essi sono oggetto di rivalutazione annuale ai sensi del comma 7 dell'articolo 4.».

2. Ai sensi del comma 1 la rideterminazione degli assegni vitalizi, secondo la disciplina di cui al presente articolo, decorre nei suoi effetti dal 1° gennaio 2023. I nuovi importi rideterminati devono essere corrisposti entro centoottanta giorni dalla data suindicata, con eventuale successivo recupero, mediante trattenute sugli assegni vitalizi, delle maggiori somme eventualmente corrisposte nel periodo decorrente tra il 1° gennaio ed il giorno di corrispondenza dei nuovi importi rideterminati.



3. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2019 è sostituito dal seguente:

«7. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e al solo fine della rivalutazione degli assegni diretti e di reversibilità di cui alla presente legge si applica la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione prevista per i medesimi anni dal decreto indicato all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con esclusione di ogni conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. La medesima percentuale è riconosciuta secondo il meccanismo di indicizzazione stabilito all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A far data dall'anno 2025 gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui al periodo precedente sono soggetti a rivalutazione automatica annuale sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»

4. Si provvede all'applicazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 3.

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

1. A decorrere dal 2023, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, concernente «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, applicano le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto stesso compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi o con quelli eventualmente previsti in data successiva dalla disciplina regionale o provinciale per i rispettivi ambiti di competenza.

2. Il PIAO è adottato entro il termine previsto a livello statale. Per gli enti locali, in caso di differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione, il termine per l'adozione del PIAO è differito, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 30 giugno 2022, n. 132 (Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione), di trenta giorni dal termine di approvazione dei bilanci fissato a livello statale.

3. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4 (Piano integrato di attività e organizzazione), comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7, per le aziende pubbliche di servizi alla persona. Ai fini dell'adozione del PIAO, per queste ultime valgono gli stessi termini previsti per gli enti locali.

Art. 4.

Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, concernente «Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e provvedimenti conseguenti» e successive modificazioni.

1. All'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2014, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Il Fondo può essere destinato anche al finanziamento di interventi provinciali a sostegno della famiglia e dell'occupazione già attivati dalle due Province autonome nell'ambito dei propri ordinamenti provinciali.»;

b) al comma 2 ultimo periodo tra le parole: «Il Comitato» e le parole: «deve essere sentito dalla Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso in cui le risorse vengano destinate ad interventi provinciali già in essere nell'ambito dei rispettivi ordinamenti provinciali.»;

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 19 maggio 2022, n. 3, concernente «Disposizioni per il recepimento dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e per le nomine negli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione».

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2022 è abrogato.

Art. 6.

Modifica alla legge regionale 27 luglio 2021, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023).

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 (Contributo annuale al Comune generai de Fascia per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina) della legge regionale n. 5 del 2021, è così sostituito:

«Eventuali avanzi di amministrazione possono essere utilizzati negli esercizi successivi anche per spese in conto capitale, finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio storico, linguistico e culturale della comunità ladina.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 dicembre 2022

Il Presidente della Regione: FUGATTI

23R00030

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2022, n. 8.

Legge regionale di stabilità 2023.

(Pubblicata nel n. 2 nel Bollettino Ufficiale n. 50/Sez. Gen. del 19 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità una tantum a favore delle persone titolari della pensione delle casalinghe

1. Per contrastare l'aumento dei prezzi, nonché l'aumento delle bollette del gas e dell'energia elettrica, la regione, sfruttando la propria competenza in materia di previdenza integrativa prevista dall'art. 6 dello statuto speciale di autonomia, eroga un'indennità *una tantum* di euro 240,00 a favore delle persone che hanno maturato il diritto alla pensione di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 (Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe), e successive modificazioni alla data del 31 dicembre 2022 e che sono rimaste escluse dall'applicazione dell'art. 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. L'indennità viene erogata d'ufficio dalle due province autonome, secondo i tempi e le modalità dalle stesse stabiliti, e spetta entro i limiti reddituali previsti dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022. Trovano applicazione - i commi 2, 5 e 6 dello stesso art. 32 del decreto-legge n. 50 del 2022.

3. Alla copertura dell'onere di cui al presente articolo, stimato in euro 553.920,00, da suddividersi fra le due province autonome in relazione al numero delle persone potenzialmente beneficiarie dell'indennità di cui al comma 1, si provvede per l'esercizio 2023 mediante integra-

zione dello stanziamento sulla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 2.

Modifica alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni.

1. Dopo l'art. 68.1 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 68.1.1 (Nuove misure a decorrere dall'anno 2023 delle indennità di carica del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle comunità della Provincia di Trento). — 1. A decorrere dall'anno 2023, le indennità di carica del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle comunità della Provincia di Trento fissate dalla tabella L del regolamento ricognitivo approvato con DPR n. 18 novembre 2022, n. 26 sono aumentate del 20 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore, fermo restando che in materia di cumulo si applicano le disposizioni della legge provinciale.

2. Alla copertura del maggior onere sostenuto dalle comunità per la corresponsione dell'incremento delle indennità provvede la Provincia autonoma di Trento nell'ambito della propria competenza in materia di finanza locale.».

Art. 3.

Nuova modalità di finanziamento del polo giudiziario di Trento

1. La parte a residuo della somma indicata nell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, concernente «Disposizioni per la variazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)», e successive modificazioni, per il finanziamento degli interventi di ristrutturazione del polo giudiziario di Trento viene eliminata, con conseguente vincolo di una corrispondente quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, iscritta tra le entrate del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, per il trasferimento della medesima somma e per la stessa finalità alla Provincia autonoma di Trento a titolo di assegnazione a bilancio.

Art. 4.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2023-2025 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.



Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 dicembre 2022

Il Presidente della Regione: FUGATTI

23R00031

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2022, n. 9.

Bilancio di previsione della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025.

*(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 2
al B.U. n. 50/Sez. gen. del 19 dicembre 2022)*

**L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI**

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Bilancio di previsione 2023-2025 – stato di previsione
dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2023-2025, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 445.070.737,96 e in termini di cassa in euro 485.848.151,49;

b) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 372.033.967,18;

c) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 363.209.818,82.

Art. 2.

*Bilancio di previsione 2023-2025 – stato di previsione
della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2023-2025, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 445.070.737,96 e in termini di cassa in euro 485.848.151,49;

b) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 372.033.967,18;

c) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 363.209.818,82.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione 2023-2025

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2023.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 dicembre 2022

Il Presidente della Regione: FUGATTI

(Omissis).

23R00032



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2022, n. 13.

Integrazioni della legge provinciale sulla scuola 2006, relative alla tutela dell'ambiente.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/Sez.gen. del 17 novembre 2022).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), in materia di educazione ambientale

1. Nel comma 2 dell'art. 55 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «dell'educazione civica,» sono inserite le seguenti: «l'approfondimento trasversale dei temi connessi all'educazione ambientale,».

Art. 2.

Integrazione dell'art. 112 della legge provinciale sulla scuola 2006 in materia di iniziative per la promozione della sostenibilità ambientale

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 112 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti parole: «In tale ambito possono trovare collocazione le iniziative delle istituzioni scolastiche volte alla promozione della sostenibilità ambientale, anche attraverso la figura del docente referente ambientale.»

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 novembre 2022

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis)

23R00003

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2022, n. 38.

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 18 novembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), e gli articoli 62 e 63 dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività «SCIA», a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, in particolare, l'art. 2 che prevede l'adozione, con accordi o intese in sede di Conferenza unificata, di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni in materia di attività edilizia e di attività produttive;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'art. 24 come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha esteso l'attività di standardizzazione della modulistica anche ad ambiti diversi dalle attività produttive e dall'edilizia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);



Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e, in particolare, l'art. 98-bis che disciplina l'esercizio del potere sostitutivo della Regione per l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione della modulistica unificata e standardizzata da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 126/2016;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 3 novembre 2022;

Considerato quanto segue:

1. La standardizzazione della modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle pubbliche amministrazioni regionali e locali è uno degli strumenti più efficaci per la riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, agevola la digitalizzazione dei processi di servizio e favorisce la realizzazione dello sportello unico digitale europeo (SDG) di cui al regolamento (UE) n. 1724/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, e in particolare prevede la pubblicazione «on line» di tutte le procedure inerenti all'avvio, all'esercizio e alla cessazione dell'attività di impresa entro il 2023. È pertanto opportuno che, anche a livello regionale, si persegua questo obiettivo, mediante l'adozione di una specifica disciplina che faccia tesoro dell'esperienza già in corso in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP);

2. Nella definizione, a livello regionale, di modulistica unificata e standardizzata, relativa a procedimenti posti in capo a enti locali, occorre garantire la massima partecipazione degli enti locali medesimi, e questo obiettivo può essere raggiunto, similmente per ciò che avviene a livello nazionale, con la previsione di un accordo tra l'amministrazione regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, da sancire in sede di Tavolo di concertazione istituzionale di cui all'art. 4 della l.r. 68/2011; raggiunto l'accordo e approvati i moduli con deliberazione della Giunta regionale, appare necessario che ad essi si applichi la disciplina prevista per i moduli nazionali, diventandone obbligatori l'uso e la pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali interessati, nonché prevedendosi l'intervento sostitutivo regionale in caso di mancata pubblicazione;

3. Appare comunque opportuno completare la disciplina prevedendo norme sulle modalità, anche semplificate, di modifica della modulistica e sui termini per la sua messa in uso, nonché stabilire le modalità di estensione della nuova disciplina anche alla modulistica regionale unificata adottata sulla base di precedenti disposizioni e, soprattutto, prevedere espressamente che, in caso di intervento di modulistica nazionale costituente livello essenziale delle prestazioni, questa prevalga sull'eventuale modulistica regionale in uso;

4. È opportuno intervenire in talune normative regionali, per semplificare procedimenti e attività che hanno dimensione limitata, rinviando altri più complessi interventi in occasione della modifica delle leggi di settore:

a) in materia di formazione professionale occorre prevedere la digitalizzazione della documentazione dei percorsi formativi e dettare regole per la conservazione di detta documentazione;

b) in materia di controlli documentali su soggetti privati operanti nell'ambito delle attività disciplinate dalla l.r. 32/2002 occorre istituire una banca dati che registri gli esiti positivi dei controlli, evitando duplicazioni e oneri a carico dei soggetti destinatari e riducendo i tempi di conclusione dei procedimenti;

c) in materia di autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della normativa statale di riferimento, al fine di semplificare l'azione amministrativa, coordinare il procedimento e ridurre i tempi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è necessario prevedere che i soggetti di cui all'art. 151 della l.r. 65/2014, competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti possano stipulare appositi accordi per l'espressione, anche contestuale, dei pareri di rispettiva competenza, delle commissioni per il paesaggio e delle soprintendenze medesime;

d) in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di semplificare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e in linea con quanto già previsto dalle linee guida nazionali in materia di rilascio dell'autorizzazione, è opportuno modificare la norma regionale precisando che le concessioni minerarie e di derivazione d'acqua per la produzione di energia costituiscono il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione e lasciando facoltà al proponente di acquisire l'atto presupposto prima della presentazione dell'istanza, ovvero di acquisirlo nell'ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica, ove sussistano le condizioni per un rilascio contestuale del titolo concessorio e del titolo autorizzativo;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'attività di unificazione e standardizzazione a livello regionale di modulistica per la presentazione agli enti locali di istanze, segnalazioni e comunicazioni, e prevede ulteriori interventi di semplificazione in materie di competenza regionale.



Capo II

MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA

Art. 2.

Definizione dei moduli unificati e standardizzati

1. La Regione Toscana e gli enti locali definiscono di comune accordo moduli unificati e standardizzati, da utilizzare su tutto il territorio regionale, per la presentazione agli enti locali di istanze, segnalazioni e comunicazioni che non rientrano tra quelle oggetto di standardizzazione a livello nazionale ai sensi della normativa statale vigente.

2. I moduli unificati e standardizzati definiscono esaurientemente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. I moduli sono resi disponibili sui servizi telematici di accettazione unica di livello regionale.

3. L'amministrazione locale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività «SCIA», a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. Non possono essere richiesti informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli individuati nei moduli di cui al presente articolo, ferma restando l'acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. I moduli unificati e standardizzati sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali interessate, conseguita al Tavolo di concertazione istituzionale di cui all'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sullo schema di deliberazione. L'intesa è conseguita con le modalità previste dal protocollo che, a norma del medesimo art. 4, disciplina il funzionamento del Tavolo. In mancanza dell'intesa, la deliberazione della Giunta regionale non può essere adottata.

Art. 3.

Modifiche dei moduli

1. Salvo diversa disciplina stabilita nell'atto di approvazione, nei seguenti casi si provvede alla modifica dei moduli, con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione dello schema di provvedimento alle associazioni regionali degli enti locali interessati mediante posta elettronica certificata:

a) modifiche per adeguare i moduli a nuove disposizioni normative, regionali o statali o a sentenze della Corte costituzionale successivamente intervenute;

b) modifiche per apportare correzioni di errori materiali o aggiornamenti di riferimenti normativi.

2. Se la modifica consiste nella sola correzione di errori materiali o nell'aggiornamento di riferimenti normativi, ad essa si può provvedere con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

3. Alle altre modifiche dei moduli si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 4.

Termini di pubblicazione e di messa in uso dei moduli

1. Gli enti locali destinatari delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati a livello regionale e li mettono in uso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell'atto regionale di approvazione o di modifica.

2. In caso di modifiche con le quali sono apportate unicamente correzioni di errori materiali o modifiche di riferimenti normativi, gli enti locali interessati provvedono alla pubblicazione e all'utilizzazione dei moduli entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'atto regionale di modifica.

3. L'atto regionale di approvazione o di modifica può stabilire termini di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali e di messa in uso diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2.

Art. 5.

Monitoraggio e poteri sostitutivi

1. La Regione provvede, in collaborazione con gli enti locali interessati, al monitoraggio dei siti istituzionali per la verifica dell'avvenuta pubblicazione e messa in uso dei moduli unificati e standardizzati. In caso di inadempimento dell'obbligo di pubblicazione, la Regione esercita il potere sostitutivo.

2. Il monitoraggio e l'esercizio del potere sostitutivo si svolgono con le modalità previste dall'art. 98-bis della l.r. 68/2011.

Art. 6.

Sostituzione dei moduli regionali a seguito di approvazione di modulistica nazionale

1. Quando, ai sensi della legislazione statale, sono definiti moduli unificati e standardizzati che devono essere utilizzati su tutto il territorio nazionale e detti moduli intervengono negli stessi ambiti nei quali operano i moduli definiti ai sensi dell'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per sostituire i moduli regionali con quelli nazionali e per l'attuazione delle disposizioni statali.



Art. 7.

Applicazione della disciplina alla modulistica precedente

1. In caso di moduli unificati e standardizzati, adottati con atti regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge e non rientranti nella disciplina di standardizzazione statale, le disposizioni del presente capo si applicano a decorrere dalla deliberazione della Giunta regionale che li approva con le modalità di cui all'art. 2, comma 4.

2. Se i moduli di cui al comma 1 sono stati approvati ai sensi di un'espressa previsione di legge o di regolamento regionali, le disposizioni del presente capo si applicano a detti moduli, senza necessità di ulteriore approvazione con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 4, salvo quanto di seguito stabilito:

a) le modifiche indicate all'art. 3, comma 1, sono effettuate con il medesimo atto regionale con il quale risulta approvato il modulo, previa comunicazione mediante posta elettronica certificata dello schema di provvedimento alle associazioni regionali degli enti locali interessati;

b) le altre modifiche sono effettuate con il medesimo atto regionale con il quale risulta approvato il modulo, previa acquisizione dell'intesa di cui all'art. 2, comma 4.

*Capo III*INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE
IN SETTORI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 8.

Digitalizzazione della documentazione dei percorsi formativi. Modifiche all'art. 1 della l.r. 32/2002

1. Dopo la lettera i-*quinquies*) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunta la seguente:

«i-sexies) promuovere la formazione digitale degli atti e dei documenti nell'ambito della realizzazione dei percorsi di formazione finanziati e riconosciuti dalla Regione al fine di semplificare l'archiviazione e la conservazione degli stessi in un'ottica di sostenibilità.».

Art. 9.

Conservazione della documentazione dei percorsi formativi. Modifiche all'art. 16-bis della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16-bis della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I soggetti del sistema della formazione professionale producono e conservano la documentazione dell'intero percorso formativo finanziato e riconosciuto dalla Regione secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento all'utilizzo del formato digitale.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 16-bis della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2-bis sono stabiliti i termini minimi di conservazione della documentazione relativa ai percorsi formativi finanziati e riconosciuti nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.».

Art. 10.

Banca dati dei controlli documentali. Modifiche all'art. 28 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell'art. 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

«2-bis. La Regione costituisce una banca dati sugli esiti positivi dei controlli effettuati nell'ambito dei procedimenti relativi alle materie disciplinate dalla presente legge, utilizzabile da tutte le strutture regionali coinvolte nei controlli sui medesimi soggetti, fermi restando i termini di validità delle certificazioni previsti dalla normativa nazionale.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

«2-ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative di funzionamento della banca dati di cui al comma 2-bis.».

Art. 11.

Accordi per la semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Modifiche all'art. 152 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 3 dell'art. 152 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), è aggiunto il seguente:

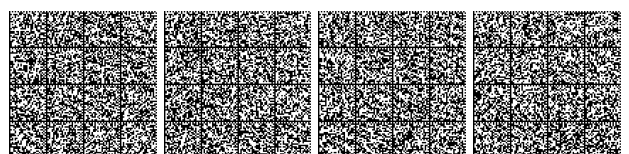
«3-bis. Mediante la stipula di appositi accordi tra i soggetti di cui all'art. 151 della presente legge e le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti, possono essere individuate modalità di coordinamento del procedimento ai fini dell'espressione, anche contestuale, dei pareri, di rispettiva competenza, delle commissioni per il paesaggio sulle istanze pervenute, e delle soprintendenze medesime, sulle correlate proposte motivate dell'amministrazione procedente.».

Art. 12.

Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Modifiche all'art. 14 della l.r. 39/2005

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 13.».



Capo IV
NORME FINALI

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 novembre 2022

GIANI

(*Omissis*).

23R00011

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2022, n. 39.

Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 18 novembre 2022*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. Con l'espressione «Salute mentale», secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, si fa riferimento ad «uno stato di benessere in cui l'individuo realizza le proprie capacità, riesce a far fronte alle normali tensioni della vita, sa lavorare in modo produttivo e fruttuoso ed è in grado di dare un contributo alla comunità in cui vive»;

2. Da tempo viene riscontrata, anche in Toscana, una crescente domanda di presa in carico dei bisogni di ambito psicologico della popolazione, che si è ulteriormente evidenziata con la fase di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19;

3. In particolare, le limitazioni alle interazioni interpersonali imposte dall'emergenza sanitaria e il conseguente rigoroso e duraturo isolamento sociale si sono tradotti in un aumento del livello di solitudine percepita che ha colpito le diverse fasce della popolazione, compresi i giovani che si sono trovati, più di altri segmenti della società, ad abbandonare la loro quotidianità. Gli effetti della pandemia sono stati particolarmente pesanti sulle donne, sia a livello psicologico e lavorativo, sia rispetto all'aumento dei casi di violenze domestiche. Il quadro di sofferenza sociale e di *stress* dovuto all'aggravarsi delle condizioni economiche di molte famiglie è ricaduto soprattutto sulle donne ed è derivato dall'impegno contemporaneo di risposta alla propria attività lavorativa e alla cura della famiglia;

4. In tale contesto ed in continuità con i principi già espressi dal piano sanitario e sociale integrato regionale approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, che individua, nell'ambito dei nuovi modelli di assistenza, la realizzazione di reti integrate di servizi e professionisti, si ritiene opportuno istituire il servizio di psicologia di base nella prospettiva di una presa in carico globale della persona e della sua salute, compresi gli aspetti psicologici;

5. Lo psicologo di base, in quest'ottica, opererà in stretta sinergia con il territorio e con la medicina di base al fine di offrire un adeguato supporto alle persone a rischio, come gli anziani, i bambini, gli adolescenti, attraverso la previsione di un primo livello di servizi di cure psicologiche accessibili a livello generalizzato;

6. Nell'immediato, al fine di dare una prima risposta ai bisogni emersi a seguito dell'epidemia da COVID-19, viene previsto che il servizio di psicologia di base sia svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale tenuto conto dell'obiettivo di superare, in prospettiva, l'istituto della convenzione in favore di un'implementazione permanente del servizio di assistenza psicologica fornito direttamente dal servizio sanitario regionale e sperimentando, da subito, la sua integrazione all'interno delle case della salute e di comunità come previsto anche dal regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale);



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Finalità ed istituzione della figura dello psicologo di base

1. La Regione Toscana, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), istituisce, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'epidemia da COVID-19, il servizio di psicologia di base ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b-*quinquies*), del medesimo decreto legislativo n. 502/1992.

2. Il servizio di psicologia di base ha la finalità di sostenere ed integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini.

3. Il servizio di psicologia di base è realizzato da ciascuna azienda unità sanitaria locale a livello di zona-distretto. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale denominati di seguito «psicologi di base». La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento la formazione degli elenchi di cui all'articolo 3 e la gestione degli incarichi convenzionali.

4. Il servizio di psicologia di base è finalizzato a:

- a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure, sia per il pronto soccorso;
- b) intercettare i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespressi dalla popolazione;
- c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica in modo decentrato;
- d) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia da COVID-19.

Art. 2.

Compiti dello psicologo di base

1. Lo psicologo di base svolge l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

2. L'attività dello psicologo di base è finalizzata a garantire il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base fornendo, in rapporto con i contesti di vita degli utenti, delle famiglie e delle comunità di riferimento, un primo livello di assistenza psicologica integrato con gli altri servizi sanitari e funzionale ad assicurare una rapida presa in carico del paziente.

3. Allo psicologo di base, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute.

4. Lo psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un programma di sostegno psicologico avvalendosi anche delle strutture di secondo livello competenti sul problema individuato.

5. La richiesta di valutazione e consulenza psicologica è rivolta allo psicologo dal medico di base, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista.

Art. 3.

Elenchi degli psicologi di base

1. Per ciascuna azienda unità sanitaria locale è istituito un elenco degli psicologi delle cure primarie.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in psicologia;
- b) iscrizione alla sezione A dell'albo degli psicologi;
- c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio sanitario nazionale o regionale;
- d) specifiche competenze e titoli di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 4.

Organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base

1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il direttore dell'unità operativa professionale di psicologia ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia di base, si interfaccia con la Regione Toscana per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, nonché per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale.

2. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base sono a carico del servizio sanitario regionale.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:

- a) le specifiche competenze e titoli dello psicologo di base;
- b) il fabbisogno ottimale di erogazione delle prestazioni da parte degli psicologi di base per ciascuna zona-distretto;
- c) le eventuali modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei pazienti.



Art. 5.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2024, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sui servizi di assistenza psicologica di base. La relazione contiene, in particolare, i seguenti dati ed informazioni:

a) distribuzione territoriale dei servizi di psicologia di base attivati in ciascuna azienda unità sanitaria locale e numero di psicologi impegnati in tali servizi;

b) numero di richieste di consulenza psicologica di base effettuate e numero di utenti presi in carico, distinti per classe di età;

c) descrizione delle modalità organizzative dei servizi attivati con particolare riferimento al raccordo con la medicina generale e la pediatria di libera scelta;

d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge ed indicazione di possibili azioni per superarle.

3. La commissione consiliare competente utilizza gli elementi conoscitivi ottenuti anche al fine di valutare, sentiti i soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente legge, l'implementazione dei servizi di assistenza psicologica di base nel territorio regionale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse già attribuite alle aziende unità sanitarie locali per il servizio sanitario regionale e si provvede con le somme iscritte nella Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 7.

Applicazione

1. La presente legge si applica a far data dall'anno 2023 e, in ogni caso, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, e dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 3.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 novembre 2022

GIANI

(Omissis)

23R00012

REGIONE SICILIA

LEGGE 25 maggio 2022, n. 14.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. 1) n.24 del 28 maggio 2022)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Destinazione risorse

1. A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni normative di modifica all'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, determinate dalla Commissione paritetica in data 11 febbraio 2022, attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri, che in esecuzione del punto 8) dell'Accordo siglato il 16 dicembre 2021 tra il Governo statale e la Regione Siciliana prevedono il differimento della somma di cui al presente comma relativa alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 da ripianare nell'esercizio 2022 al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, le relative risorse pari ad euro 210.944.985,93 per l'esercizio finanziario 2022 sono destinate alla spesa inerente la restituzione allo Stato delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Missione 1, Programma 4 - capitolo 219221).



2. Le risorse derivanti dal minor cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali Sicilia 2014-2020 a seguito della riprogrammazione ed utilizzo delle risorse della politica unitaria di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e precedenti, per una quota pari a 60.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, sono destinate alla spesa inerente la restituzione allo Stato delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Missione 1, Programma 4 - capitolo 219221).

3. A seguito della determinazione della somma da versare in entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse che si rendono disponibili della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione inerenti le somme trasferite alla Regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'art. 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'esercizio finanziario 2022, sono destinate per quota parte pari a complessivi euro 20.366.093,09 alle seguenti spese per gli importi a fianco indicati:

a) Restituzione allo Stato delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Missione 1, Programma 4 - capitolo 219221), euro 14.055.014,07;

b) Rimborsi allo Stato di quote del maggiore gettito della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 1, comma 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Missione 1, Programma 4 - capitolo 217308), euro 2.000.000,00;

c) Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali (Missione 1, Programma 4 capitolo 219202), euro 4.311.079,02.

4. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito del parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, le variazioni discendenti dall'attuazione del presente articolo.

5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, nel prendere atto della determinazione degli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel caso in cui le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, individua la destinazione del ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.

Art. 2.

Stato di previsione dell'entrata

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (allegato 2).

Art. 3.

Stato di previsione della spesa

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (allegato 4).

Art. 4.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) la nota integrativa (allegato 1);
- b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
- e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
- f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
- g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
- h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
- i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegati 9 a/b/c);
- j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10);
- k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
- l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
- m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
- n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);



o) l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 15);

p) l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 16);

q) l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (allegato 17);

r) il Piano di rientro per il triennio 2022/2024 (allegato 18);

s) la relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato 19).

Art. 5.

Totale generale del bilancio triennale

1. È approvato in 21.606.515.592,27 euro in termini di competenza ed in 23.679.521.473,47 euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2022.

2. È approvato in 19.546.726.656,99 euro in termini di competenza il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2023.

3. È approvato in 19.360.348.924,29 euro in termini di competenza il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2024.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2022.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 maggio 2022

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia*
ARMAO

(Omissis).

23R00020

LEGGE 3 agosto 2022, n. 15.

Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p.1) n. 35 del 5 agosto 2022 n. 33)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, in attuazione dei principi di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni nonché dell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tutela gli animali in quanto esseri senzienti, al fine di assicurare loro un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e condanna gli atti di crudeltà verso gli animali e il loro abbandono.

2. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione:

a) promuove modalità di corretta convivenza con gli animali, finalizzate alla tutela della salute umana e animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo;

b) promuove politiche volte alla protezione e al benessere degli animali, con particolare riguardo alle condizioni di vita e alla salute psico-fisica;

c) favorisce l'educazione al rispetto degli animali;

d) riconosce il ruolo primario della medicina veterinaria, della società civile, delle associazioni, degli operatori professionali qualificati del settore cinotecnico nella promozione delle politiche di tutela degli animali e di prevenzione del randagismo;

e) promuove il controllo delle attività cinotecniche e di riproduzione degli animali, al fine di diffondere una cultura responsabile del possesso, della riproduzione e della gestione degli animali da affezione.

3. Agli adempimenti previsti dalla presente legge provvedono la Regione, le aree metropolitane, i liberi consorzi comunali, i comuni singoli o associati, le aziende sanitarie provinciali (ASP), ognuno nell'ambito delle rispettive competenze.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 625/2017 del 15 marzo 2017 e (UE) n. 429/2016 del 9 marzo 2016 e successive modificazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, con relativi regolamenti delegati e di esecuzione, e le seguenti:

a) cani padronali: cani provvisti di proprietario con massimo grado di affiliazione con l'uomo che non vengono lasciati liberi di vagare;

b) cani vaganti: cani provvisti di proprietario abbandonati o smarriti, cani sprovvisti di proprietario, cani di proprietà dei comuni reimmessi in libertà;

c) cani affidati: cani di proprietà dei comuni temporaneamente affidati a privati cittadini che ne sono responsabili nella qualità di detentori;

d) cani adottati: cani la cui proprietà è stata trasferita a privati cittadini;

e) gatti liberi: gatti non di proprietà privata che vivono in libertà in luogo pubblico o privato collegato a luogo pubblico;

f) colonia felina: gruppo di almeno due gatti che condividono il medesimo *habitat* ovvero qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente;

g) censimento/stima: attività finalizzata ad acquisire informazioni, effettuata anche con indagini statistiche, sul numero dei cani e dei gatti sul territorio e relativi dati in merito a sesso, taglia, eventuale identificazione, eventuale sterilizzazione e area geografica di avvistamento;

h) monitoraggio: rilevazione periodica e sistematica di parametri comportamentali e/o di salute dei cani vaganti e dei gatti liberi o di parametri riferiti al territorio;

i) tutoraggio: atto di impegno attraverso il quale un privato cittadino si offre di occuparsi di un cane di proprietà del comune reimmesso in libertà o di una colonia felina. Relativamente alle colonie feline, l'attività di tutoraggio coincide con quella svolta dal referente di colonia.

Art. 3.

Attribuzioni della Regione

1. L'Assessorato regionale della salute:

a) autorizza i rifugi sanitari e per il ricovero di cui alla presente legge;

b) favorisce accordi tra le amministrazioni locali e le associazioni animaliste, per il controllo dei territori al fine di limitare gli abbandoni, le nascite indesiderate e prevenire ed eliminare la recrudescenza del fenomeno degli avvelenamenti;

c) produce uno schema di bando tipo per le operazioni di prelievo sul territorio ed il ricovero presso i rifugi privati in regime di convenzione con i comuni;

d) cura la predisposizione di un elenco dei cani a rischio di aggressività;

e) programma la realizzazione presso i comuni, singoli o associati, di rifugi sanitari pubblici di cui alla lette-

ra b) del comma 1 dell'art. 15, nella misura di almeno uno ogni 500.000 abitanti, garantendo in ciascun capoluogo di libero Consorzio comunale e Città metropolitana la presenza di almeno una struttura. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di 3.500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute - dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione;

f) favorisce partenariati tra enti pubblici e associazioni animaliste per l'accoglienza, il ricovero e la cura temporanea degli animali da reddito trovati sul territorio regionale privi di codici di identificazione e risultati sani a seguito dei controlli sanitari effettuati dalle ASP in conformità alla normativa comunitaria.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può stipulare rapporti di convenzione con i comuni per l'impiego dei lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, nell'ambito della diversificazione delle loro mansioni.

3. I lavoratori forestali di cui al comma 2 possono essere impiegati, previa formazione, nelle operazioni di prelievo sul territorio, monitoraggio e censimento dei cani e dei gatti vaganti e nelle attività di controllo della corretta identificazione dei cani padronali, computando le relative giornate lavorative ai fini del rispetto dei livelli di garanzia occupazionale previsti dalla normativa vigente.

4. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Attribuzioni dei comuni

1. I comuni sono responsabili degli animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al comune.

2. I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio, curano il prelievo dei cani vaganti e dei gatti sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione con società o enti privati tramite privati cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo di cui all'art. 25, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 24, i lavoratori forestali o altri soggetti terzi, utilizzando mezzi e strutture idonee a garanzia del buon esito dell'intervento.

3. I comuni curano l'affido, l'adozione e la reimmissione dei cani prelevati, secondo le indicazioni tecniche e le modalità indicate dal decreto assessoriale di cui all'art. 30, al fine di evitare la formazione di branchi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità, da effettuarsi entro sei giorni previo parere del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.



4. I comuni, in forma singola o associata, assicurano la custodia e il mantenimento presso strutture proprie, o in regime di convenzione, tali da garantire condizioni adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche e al benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

5. I comuni, inoltre:

a) istituiscono, anche nell'ambito della polizia locale, l'ufficio «Benessere animale e lotta al randagismo», individuando un responsabile, senza che ciò costituisca onere ulteriore di spesa. L'ufficio di cui alla presente lettera detiene l'elenco comunale per il contrasto al randagismo, è dotato di lettore microchip ed è abilitato per la consultazione dell'anagrafe degli animali d'affezione;

b) provvedono a censire le colonie feline e a darne comunicazione alle aziende sanitarie provinciali;

c) realizzano una sezione, nel sito *web* istituzionale, riguardante il benessere animale e la lotta al randagismo, nel quale sono pubblicate norme, notizie e attività di interesse pubblico, ivi comprese le fotografie dei cani da adottare e di quelli reimmessi sul territorio;

d) provvedono, in forma singola o associata, alla realizzazione e al risanamento dei rifugi pubblici, secondo la disponibilità di risorse;

e) garantiscono, in forma singola o associata, l'utilizzo alle aziende sanitarie provinciali di luoghi idonei per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge;

f) garantiscono ogni intervento necessario a rimuovere le situazioni di pericolo sia per gli animali che per le persone, anche con il coinvolgimento delle aziende sanitarie provinciali, delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, degli atenei universitari, dei cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo e di ogni altro soggetto pubblico o privato;

g) redigono, in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, il piano per la formazione obbligatoria del personale comunale coinvolto nelle attività di cui alla presente legge;

h) garantiscono il recupero degli animali ammalati o feriti per le operazioni di pronto soccorso.

6. Per le finalità previste dalla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, possono inoltre:

a) realizzare campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti alla presente legge e sull'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli animali di affezione;

b) promuovere le adozioni degli animali di affezione, attraverso anche sgravi fiscali sulle imposte dovute al comune o la distribuzione di *voucher* spendibili presso strutture convenzionate, per l'acquisto di cibo per animali, antiparassitari, accessori per animali e prestazioni sanitarie;

c) programmare periodiche campagne straordinarie di sterilizzazione degli animali di proprietà;

d) prevedere, in sede di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizza-

zione di costruzione o ristrutturazione di rifugi, di oasi feline, di aree pubbliche di alimentazione per cani e per gatti, di aree di sgambamento per animali padronali e di cimiteri per animali da affezione;

e) concedere in comodato beni immobili alle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, tramite apposite convenzioni, per la realizzazione di microcanili, oasi feline, cimiteri per animali di affezione o altre strutture di cui alla presente legge.

7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge i comuni possono sottoscrivere protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio.

8. I comuni provvedono a rendicontare all'azienda sanitaria provinciale competente e al Garante regionale dei diritti degli animali i controlli e le attività di cui alla presente legge, posti in essere nel corso dell'anno, secondo le disposizioni del decreto di cui all'art. 30.

Art. 5.

Attribuzioni delle aziende sanitarie provinciali

1. Le aziende sanitarie provinciali provvedono:

a) all'implementazione dell'anagrafe regionale degli animali di affezione, direttamente o tramite medici veterinari liberi professionisti autorizzati;

b) a garantire la sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà del comune presso le strutture veterinarie pubbliche;

c) alle prestazioni di pronto soccorso degli animali feriti ed alla cura degli animali vaganti nelle ore diurne, in regime ambulatoriale, e a programmare il servizio di reperibilità notturno e festivo presso le strutture veterinarie pubbliche;

d) a coordinare in ogni comune, attraverso un dirigente veterinario designato senza ulteriori oneri di spesa, la programmazione degli interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo;

e) a garantire la profilassi delle zoonosi e la prevenzione e il controllo delle malattie infettive negli animali di affezione nelle strutture pubbliche di ricovero e custodia;

f) ad esercitare le attività di controllo ufficiale sugli allevamenti commerciali di animali di affezione e sulle strutture di ricovero e custodia di cui alla presente legge;

g) alla valutazione della salute psico-fisica e del benessere degli animali d'affezione;

h) all'esecuzione di controlli, eseguiti a campione, sugli animali dati in affido o in adozione nell'ultimo anno;

i) alla formazione degli operatori comunali o di altri soggetti incaricati del servizio di prelievo dal territorio dei cani e gatti vaganti, dei cittadini che intendono iscriversi nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo e, in generale, a tutte le attività di formazione discendenti dalla presente legge;

j) alla promozione di interventi per garantire il corretto rapporto uomo-animale-ambiente, anche in ambito scolastico nonché alla prevenzione ed al contrasto delle condotte in danno agli animali, anche in collaborazione con le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 24;



k) a vigilare sulla produzione e sul commercio degli animali da compagnia, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli animali e quanto previsto dalla presente legge.

Art. 6.

Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo e programma annuale

1. La Giunta regionale, sentiti le aziende sanitarie provinciali, il Garante regionale dei diritti degli animali, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 24, gli ordini provinciali dei medici veterinari e l'ANCI, adotta, previo parere della Commissione legislativa permanente «Salute e servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, il piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo e delle condotte in danno degli animali che definisce:

a) le politiche regionali in materia di sanità pubblica veterinaria e tutela degli animali d'affezione;

b) le linee di indirizzo e le modalità operative alle quali le aziende sanitarie provinciali si attengono per la pianificazione delle attività di loro competenza e per la loro rendicontazione;

c) le iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza del rapporto uomo-animale-ambiente;

d) le linee di indirizzo sulla formazione in materia di benessere degli animali rivolta ai medici veterinari, al personale delle aziende sanitarie provinciali, ai vigili urbani, alle associazioni animaliste, ai liberi cittadini iscritti negli elenchi comunali e alle guardie ambientali ed eco-zoofile e venatorie;

e) le modalità di valutazione degli interventi in relazione al raggiungimento degli obiettivi indicati dal piano.

2. L'Assessore regionale per la salute in attuazione del Piano, entro il 30 aprile di ogni anno, adotta il programma annuale degli interventi.

Art. 7.

Garante regionale dei diritti degli animali

1. È istituito il «Garante regionale dei diritti degli animali», di seguito denominato «Garante», al fine di vigilare sulla tutela del benessere animale e perseguire una migliore convivenza con la collettività umana.

2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa permanente «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, tra persone di nota indipendenza, competenza ed esperienza nel campo della tutela degli animali.

3. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta. Non possono essere nominati Garante i dipendenti in servizio, o posti in quiescenza negli ultimi cinque anni, della Regione e degli enti del servizio sanitario nazionale, delle aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati ed i soggetti

iscritti, o che siano stati iscritti negli ultimi cinque anni, ad associazioni per la protezione degli animali, nel rispetto della normativa sulla trasparenza ed anticorruzione della pubblica amministrazione. Non possono, altresì, essere nominati Garante i membri del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i deputati dell'assemblea regionale siciliana, gli assessori regionali, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali e coloro che hanno ricoperto tali incarichi negli ultimi cinque anni.

4. Per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Garante si avvale di personale dell'amministrazione regionale, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, individuato con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Garante.

5. L'incarico di Garante è svolto a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi per spese di viaggi, vitto e alloggio relativi all'esercizio delle funzioni svolte, per un importo massimo annuo di euro 30.000. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per gli esercizi finanziari 2022-2024, mediante gli stanziamenti previsti a legislazione vigente dalla Missione 1, Programma 2, Macroaggregato 1.03. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025 si provvede ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 8.

Funzioni del Garante regionale dei diritti degli animali

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Il Garante:

a) vigila sull'applicazione della normativa in materia di tutela dei diritti degli animali;

b) vigila sull'attività degli enti, delle istituzioni e dei soggetti, regionali o comunali, che operano con animali;

c) promuove la conoscenza delle norme in materia di tutela degli animali e degli interventi posti in essere dalle pubbliche amministrazioni a tutela degli stessi;

d) promuove iniziative e attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica, anche in ambito scolastico, sui temi dei diritti degli animali e della corretta convivenza con gli stessi;

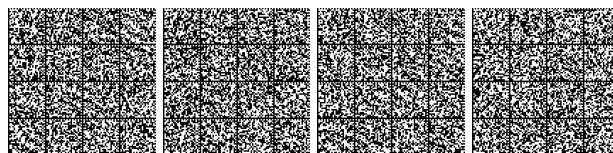
e) propone al Governo della Regione l'adozione di provvedimenti, anche normativi, e di azioni, intesi a tutelare e migliorare le condizioni di vita degli animali;

f) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;

g) segnala, alle autorità competenti, il mancato o inadeguato rispetto dei diritti degli animali di affezione previsti dalla normativa vigente;

h) riunisce, almeno una volta all'anno, le associazioni animaliste iscritte all'elenco regionale;

i) cura i necessari rapporti con l'Assessorato regionale della salute;



j) assicura forme idonee di consultazione con gli ordini provinciali dei medici veterinari, i sindaci dei comuni e le forze dell'ordine per gli aspetti di relativa competenza;

k) può diffidare le pubbliche amministrazioni regionali o comunali al rispetto degli obblighi di legge connessi alla tutela del benessere animale;

l) unitamente al personale dipendente delegato, può accedere alle strutture comunali e regionali, pubbliche e private convenzionate, e può chiedere l'accesso alle strutture private.

3. Il Garante predisponde, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nella Regione e la trasmette al Presidente della Regione ed alla Commissione legislativa permanente «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 9.

Anagrafe regionale degli animali di affezione

1. L'anagrafe regionale degli animali di affezione, in stretta connessione con l'anagrafe nazionale, è regolamentata nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali.

Art. 10.

Contributo di solidarietà

1. A decorrere dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un contributo di solidarietà a carico dei proprietari e dei detentori di cani, da corrispondersi in occasione delle operazioni di identificazione e registrazione o di passaggio di proprietà presso l'anagrafe canina nelle seguenti misure:

a) euro 20 per l'iscrizione all'anagrafe di un soggetto singolo;

b) euro 80 per l'iscrizione all'anagrafe di cucciolate superiori a tre soggetti;

c) euro 10 per le variazioni di proprietà dell'animale già iscritto.

2. È prevista l'esenzione del pagamento nel caso di cani detenuti dai comuni, dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e pubblica sicurezza e di cani guida per non vedenti.

3. A decorrere dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un contributo di solidarietà a carico dei medici veterinari liberi professionisti, autorizzati dalle aziende sanitarie provinciali alle operazioni di identificazione e registrazione, i quali versano euro 10 per ogni operazione di identificazione o di registrazione presso l'anagrafe canina.

4. Con il decreto di azione, di cui all'art. 30, l'Assessore regionale per la salute fissa i tempi e le modalità di versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3.

5. Le somme di cui al presente articolo, stimate in euro 1.245.065 annui, sono versate in entrata del bilancio della Regione e sono destinate alla copertura dei costi fissi della banca dati regionale del DNA per la spesa autorizzata al comma 5 dell'art. 11 e, per la parte restante, stimata in euro 1.135.065 annui, sono trasferite nella misura del 90

per cento ai comuni per le attribuzioni di cui all'art. 4 e nella misura del 10 per cento alle aziende sanitarie provinciali per le attribuzioni di cui all'art. 5.

Art. 11.

Banca dati regionale del DNA

1. Nell'ambito delle strategie di lotta e contrasto al fenomeno del randagismo, coerentemente con la finalità del miglioramento dei servizi per i cittadini in ambito sanitario e socio-sanitario e di controllo delle nascite degli animali di affezione, a decorrere dai ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso l'Assessorato regionale della salute la banca dati regionale del DNA canino, ove sono registrate le cagne di proprietà non sterilizzate di età superiore ad un anno.

2. La banca dati regionale del DNA, connessa con l'anagrafe regionale degli animali d'affezione, è predisposta dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia, che cura altresì la raccolta e l'elaborazione dei dati sul profilo genetico.

3. I proprietari di cagne non sterilizzate, di età superiore ad un anno, procedono alla tipizzazione del DNA per la registrazione nella banca dati regionale.

4. Il decreto di azione di cui all'art. 30 determina l'ammontare delle somme, non superiori a 40 euro per ciascun animale, che i proprietari o detentori a qualsiasi titolo versano alle aziende sanitarie provinciali per le operazioni di prelievo del campione organico, tipizzazione del DNA e registrazione nella banca dati nonché le successive modalità di ripartizione delle somme riscosse, da destinare nella misura del 90 per cento in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia per la copertura dei costi variabili di tracciamento e del 10 per cento in favore delle aziende sanitarie provinciali.

5. Per la copertura dei costi fissi della banca dati regionale del DNA di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di 110 migliaia di euro a valere sui proventi del contributo di solidarietà di cui all'art. 10.

Art. 12.

Obblighi e divieti dei proprietari e dei detentori

1. Il proprietario o il detentore, anche temporaneo, degli animali di affezione, compreso chi ne fa commercio, è responsabile della salute, dell'incolumità, del benessere e della riproduzione degli stessi ed è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie, di razza e di età, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche. Ha, altresì, l'obbligo di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e il vagabondaggio.

2. Gli animali di affezione sono tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità dell'uomo e degli altri animali.



3. Il proprietario o il detentore, anche temporaneo, degli animali di affezione iscritti all'anagrafe, oltre agli eventi di cui alla normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali, segnala alle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, con i tempi e le modalità ivi stabilite, anche la data di sterilizzazione e, limitatamente agli animali di sesso femminile, l'avvenuta riproduzione e il numero di cuccioli prodotti.

4. In caso di nascita di cuccioli, il detentore, a qualunque titolo, della fattrice è responsabile della prole e deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere degli animali.

5. È vietato:

a) l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito;

b) vendere o cedere, a qualsiasi titolo ed anche sul web, cani e gatti non identificati e non registrati in anagrafe;

c) vendere o cedere, a qualsiasi titolo, o separare dalla madre, per qualsiasi finalità, cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari;

d) offrire, direttamente o indirettamente, animali d'affezione come premio, vincita, omaggio o regalo per giochi, sottoscrizioni o altre attività che si svolgono in occasione di qualsivoglia evento pubblico o privato e segnatamente di mostre, manifestazioni itineranti, feste, sagre, lotterie, fiere e mercati;

e) il commercio ambulante di cani e gatti;

f) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali come oggetto delle richieste;

g) detenere gli animali in spazi inadeguati, in relazione a specie, razza, età e stato fisiologico, o in condizioni comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico;

h) lasciare stabilmente o incustoditi, senza possibilità di accedere all'abitazione, cani e gatti su terrazze e balconi privi di adeguata copertura da agenti atmosferici e protezione con ringhiere;

i) privare stabilmente gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;

j) utilizzare apparecchiature chiuse per lavaggio e asciugatura di animali che non permettano all'animale di essere a contatto con il detentore;

k) vendere, esporre e commercializzare animali sottoposti a interventi chirurgici con finalità diverse da quelle sanitarie;

l) commercializzare animali in locali privi di idoneo luogo di detenzione degli stessi, anche durante l'orario di chiusura. È altresì vietata l'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno del negozio.

6. Le strutture adibite alla detenzione dei cani e dei gatti per finalità commerciali sono costruite tenendo conto delle caratteristiche etologiche e dei bisogni dell'animale. I recinti e i box sono mantenuti in adeguate condizioni igienico-sanitarie e sono provvisti di arricchimenti ambientali utili per le attività cognitive.

Art. 13.

Rinuncia alla proprietà o detenzione e abbandono di animali

1. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità di tenere l'animale con sé, può richiedere al Comune di essere autorizzato a consegnarlo presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o in regime di convenzione, dimostrando l'impossibilità alla custodia e sostenendo le spese relative. In caso di mancanza di posti disponibili in strutture di ricovero e custodia, nel caso in cui non sia possibile affidare l'animale, il comune può provvedere alla diversa sistemazione, in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita.

2. In caso di morte del proprietario o di malattia invalidante tale da non permettere la custodia dell'animale, ove gli eredi rinuncino alla proprietà, il comune, ove non sia possibile affidarlo, provvede al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura di ricovero e custodia pubblica o in regime di convenzione, sostenendo le spese relative.

Art. 14.

Cani di quartiere

1. Su richiesta delle associazioni di cui all'art. 24 o dei cittadini di cui all'art. 25, il comune può riconoscere un cane vagante come cane di quartiere. Il riconoscimento avviene previa valutazione da parte del servizio sanitario veterinario dell'azienda sanitaria locale di riferimento. Le associazioni o i privati cittadini che hanno avanzato la richiesta si assumono la responsabilità della custodia, dell'alimentazione e dell'igiene del cane di quartiere.

2. I cani di quartiere sono vaccinati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio o da medici veterinari convenzionati. Sono iscritti all'anagrafe canina o riconosciuti a nome del Comune di appartenenza e sono dotati di idoneo segno di riconoscimento.

Art. 15.

Strutture di ricovero e custodia di cani e gatti

1. Sono strutture di ricovero e custodia di cani e gatti ai sensi della presente legge:

a) ambulatorio veterinario pubblico, la cui gestione sanitaria è affidata all'azienda sanitaria provinciale, struttura destinata all'erogazione degli interventi di identificazione e registrazione ed eventualmente anche di sterilizzazione e di cura del cane e del gatto;

b) rifugio sanitario, pubblico o privato in regime di convenzione, struttura sanitaria di prima accoglienza, destinata all'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge;

c) casa-famiglia per cani: struttura autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale per l'ospitalità temporanea fino ad un massimo di dieci cani;



d) micro-canile: struttura autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale destinata ad ospitare da undici a venti cani;

e) rifugio per il ricovero: struttura pubblica o privata in regime di convenzione, destinata alla custodia temporanea e all'adozione di cani e gatti, dopo il transito presso una struttura sanitaria;

f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal comune, d'intesa con l'azienda sanitaria provinciale, di concerto con una o più associazioni per la protezione degli animali, che consente il ricovero di gatti in ambiente controllato o protetto, per poi essere liberati, dopo eventuali cure e sterilizzazione.

2. Nelle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettere a) e b), la sosta perdura per il periodo necessario all'esecuzione delle procedure sanitarie e alla stabilizzazione del paziente e comunque non oltre il *day hospital*. Fanno eccezione i rifugi sanitari, dove il ricovero non deve superare i sette giorni, salvo diversa prescrizione veterinaria.

3. Le strutture di ricovero e custodia sono sottoposte a controllo da parte delle autorità locali competenti per territorio, con frequenza adeguata alla valutazione del rischio.

Art. 16.

Rifugi sanitari e rifugi per il ricovero

1. Il decreto di attuazione di cui all'art. 30 stabilisce i requisiti e le modalità per l'autorizzazione dei rifugi.

2. Alle associazioni animaliste di cui all'art. 24 può essere affidata la gestione dei rifugi pubblici.

3. Ai rifugi pubblici è preposto un responsabile incaricato dal comune, che si occupa degli adempimenti amministrativi e delle istruzioni impartite dal direttore sanitario-veterinario.

4. Nei rifugi privati, ivi compresi quelli convenzionati, i predetti adempimenti sono assolti dal gestore.

5. Nei rifugi, tutti gli operatori devono essere formati e, per ogni ottanta cani, è previsto almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie.

6. I rifugi hanno un registro di carico-scarico, debitamente vidimato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente o in formato elettronico, che contenga almeno le informazioni sul *microchip*, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita o del decesso dell'animale e della relativa causa.

7. Gli animali ospitati sono suddivisi in gruppi compatibili per carattere, indole e abitudini, secondo le indicazioni del direttore sanitario-veterinario.

8. I *box* per i cani e le gabbie per i gatti sono numerati ed espongono all'esterno e ben visibile una scheda riportante il numero di *microchip* dell'animale e le informazioni comportamentali.

9. I rifugi sono provvisti di un'area di sgambatura, proporzionata alle capacità ricettive della struttura.

10. I rifugi tengono evidenza della storia clinica e dei trattamenti farmacologici dei cani ricoverati e custoditi, per tutta la durata della permanenza presso la struttura e per almeno tre anni successivi all'eventuale adozione.

11. Presso i rifugi pubblici, l'erogazione delle prestazioni sanitarie è assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, che individuano un direttore sanitario-veterinario.

12. Presso i rifugi privati, le prestazioni sanitarie sono assicurate dal medico veterinario libero professionista individuato dal gestore.

13. I rifugi sanitari provvedono all'assistenza sanitaria degli animali ricoverati, in particolare:

a) all'inoculazione del *microchip* e alla registrazione in anagrafe degli animali d'affezione;

b) agli esami clinici;

c) ai trattamenti antiparassitari, interni ed esterni;

d) alla vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio;

e) alla sterilizzazione;

f) agli esami di laboratorio finalizzati ad accertare lo stato di salute generale e il controllo e la prevenzione delle malattie a carattere zoonosico;

g) all'isolamento ed all'osservazione dei cani a rischio di aggressività.

14. I rifugi sanitari sono dotati di almeno un assistente veterinario e assicurano la reperibilità del personale per le ore notturne ed i giorni festivi.

15. I rifugi per il ricovero hanno come finalità prioritaria la cessione in adozione e garantiscono il rispetto delle esigenze etologiche e fisiologiche ed il recupero psicofisico degli animali ospitati.

16. I rifugi per il ricovero ospitano gli animali provenienti dalle strutture sanitarie che non possono essere reimmessi in libertà.

17. I rifugi per il ricovero:

a) garantiscono il benessere fisiologico ed etologico degli animali ospitati, per favorirne il recupero psicofisico e l'adozione;

b) garantiscono la valutazione comportamentale;

c) realizzano percorsi di modificazione comportamentale;

d) incentivano e favoriscono le adozioni degli animali ospitati, garantendone la trasparenza e la tracciabilità, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;

e) agevolano il benessere e la socializzazione degli animali ospitati, garantendo la presenza di associazioni iscritte all'elenco regionale;

f) pubblicizzano le attività e i servizi erogati;

g) consentono l'ingresso al pubblico;

h) provvedono a dotarsi di un sito *web* nel quale pubblicare le foto e i dati riassuntivi, caratteriali e fisici, di tutti i cani ricoverati;

i) realizzano accorgimenti infrastrutturali tali da ottenere l'arricchimento ambientale dello spazio vitale degli animali ospitati;

j) provvedono a dotarsi di un ambulatorio attrezzato.

18. I rifugi per il ricovero di nuova istituzione possono avere una ricettività massima di cinquecento animali. Sono fatte salve le autorizzazioni esistenti. Le strutture che ospitano animali in numero superiore non possono accogliere altri ospiti fino al rientro nella ricettività fissata dall'autorizzazione.



Art. 17.

Micro-canili e casa famiglia per cani

1. La casa famiglia per cani è una struttura privata, recintata e debitamente attrezzata, autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale, ove un privato cittadino, iscritto nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo o ad un'associazione per la protezione degli animali, iscritta all'elenco regionale di cui all'art. 24, offre ospitalità temporanea fino ad un massimo di dieci cani, secondo le disposizioni ed i requisiti previsti dal decreto assessoriale di cui all'art. 30. La titolarità di una casa famiglia per cani non comporta alcuna corresponsione economica. Essa può ottenere dal comune, nei limiti delle risorse disponibili, un rimborso anche parziale per l'acquisto di cibo, farmaci e spese veterinarie su presentazione di idonea documentazione fiscale.

2. Il micro-canile è una struttura autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale, destinata ad ospitare da undici a venti cani, gestita da un'associazione per la protezione degli animali iscritta all'elenco regionale di cui all'art. 24, anche in regime di convenzione con il comune, secondo le disposizioni ed i requisiti previsti dal decreto assessoriale di cui all'art. 30.

3. I micro-canili e le case famiglia per cani individuano un medico veterinario libero professionista per la tutela della salute, del benessere e dell'incolumità degli animali.

Art. 18.

Apertura al pubblico delle strutture di ricovero e custodia

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati, le strutture di ricovero e custodia prevedono regolari orari di apertura al pubblico, per almeno due ore al giorno continuative, dal lunedì al venerdì e per quattro ore il sabato o la domenica. L'orario di apertura al pubblico è comunicato al comune e all'azienda sanitaria provinciale competenti per territorio nonché adeguatamente pubblicizzato ed esposto in maniera ben visibile fuori dalla struttura.

2. Ogni struttura predispone un apposito registro presenze dove sono registrati l'ingresso e l'uscita del pubblico e dei volontari.

3. Le strutture di ricovero e custodia garantiscono l'accesso regolamentato ai volontari delle associazioni iscritte all'elenco regionale al fine di consentire le attività di ampliamento delle competenze sociali degli animali.

4. L'accesso del pubblico e dei volontari nei rifugi o presso le zone di elevata pericolosità o di possibile contagio per gli animali può essere limitato, su disposizione del direttore sanitario-veterinario, imponendo anche regole di comportamento.

Art. 19.

Prelievo sul territorio e controllo della popolazione di cani vaganti

1. Chiunque rinvenga un animale vagante lo segnala agli uffici comunali che ne curano il prelievo dal territorio ed il trasporto presso le strutture sanitarie pubbliche o in regime di convenzione.

2. Il prelievo sul territorio attraverso sistemi di sedazione e telenarcosi è sempre svolto da un medico veterinario abilitato ed iscritto all'apposito albo nazionale.

3. Nel caso in cui il segnalante sia disponibile a farsi carico dell'animale, il sindaco o suo delegato, esperiti gli accertamenti sanitari, può darlo in affidamento allo stesso. In caso di mancata segnalazione, le spese sanitarie sono a carico del soggetto affidatario.

4. Dopo il recupero dell'animale vagante si procede ad avvertire il proprietario prima possibile e, comunque, non oltre ventiquattro ore dal ritrovamento. In caso di cani non identificati, è ammesso il test del DNA, l'azienda sanitaria provinciale verifica le condizioni sanitarie e valuta la compatibilità con lo stato di abbandono.

5. Il proprietario dell'animale è obbligato al ritiro entro quindici giorni dalla comunicazione di ritrovamento, previo pagamento dei relativi oneri maturati, da effettuarsi al comune territorialmente competente.

6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale nonché per la tipizzazione del DNA.

7. All'animale registrato in anagrafe non ritirato dal proprietario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e seguenti.

8. In caso di cani non identificati, dopo le operazioni di identificazione e registrazione in anagrafe come cane di proprietà del comune ed i relativi controlli sanitari si procede, di norma, alla sterilizzazione ed alla reimmissione sul territorio nel più breve tempo possibile.

9. In attesa della reimmissione sul territorio, il sindaco o suo delegato può affidare il cane vagante recuperato e sterilizzato ad un cittadino che ne faccia richiesta, che si impegna ad accudirlo e custodirlo fino alla reimmissione o all'adozione.

10. Non si procede alla reimmissione sul territorio dei cani vaganti recuperati e sterilizzati soltanto nel caso di manifesta pericolosità o di soggetti a rischio di aggressività o morsi in maniera conclamata, situazioni patologiche che possano compromettere la sopravvivenza sul territorio, secondo la valutazione dei medici veterinari dell'azienda sanitaria provinciale appositamente formati.

11. Nei casi di cui al comma 10, i cani possono essere affidati o adottati da privati cittadini, cittadini iscritti all'elenco comunale per il contrasto al randagismo, membri di associazioni iscritte all'elenco regionale che ne facciano richiesta o sono destinati ai rifugi per ricovero a spese dei comuni competenti per essere avviati, ove possibile, verso idonei percorsi di modificazione comportamentale.

Art. 20.

Cani a rischio di aggressività e corsi di modificazione comportamentale

1. È istituito, presso l'anagrafe regionale degli animali, il registro dei cani a rischio di aggressività.

2. Sono iscritti nel registro dei cani a rischio di aggressività i cani che, dopo valutazione comportamentale, vengono dichiarati a rischio elevato per l'incolumità pubblica e degli altri animali.



3. La valutazione comportamentale è condotta da medici veterinari dell'azienda sanitaria provinciale appositamente formati. Qualora necessario, l'azienda sanitaria provinciale competente per territorio attiva un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della sua corretta gestione da parte del proprietario o del detentore.

4. I cani randagi a rischio di aggressività sono affidati alle strutture di ricovero che ne consentano la corretta gestione e sottoposti a corsi di recupero comportamentale. Se, a seguito di valutazione comportamentale, sono dichiarati non pericolosi, possono essere ceduti in adozione o reimmessi nel territorio.

5. Il proprietario o il detentore, anche temporaneo, di cani iscritti nel registro dei cani a rischio di aggressività stipula una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante da danni causati dall'animale a persone e cose. Inoltre, applica guinzaglio e museruola quando l'animale si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

6. A seguito di episodi di morsicatura o di aggressione da parte di cani padronali, il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di tutela dell'incolumità pubblica, su indicazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, ordina ai proprietari di cani dichiarati a rischio di aggressività di frequentare corsi di modificazione comportamentale dell'animale che coinvolgano il nucleo familiare.

7. Qualora, al termine del percorso di modificazione comportamentale, l'azienda sanitaria provinciale accerti l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario, il comune provvede al sequestro e alla confisca dell'animale.

8. Il proprietario che rinuncia alla custodia del cane valutato a rischio di aggressività sostiene le spese di gestione del cane fino all'eventuale cambio di proprietà.

9. I corsi di modificazione comportamentale sono organizzati dalle aziende sanitarie provinciali, con la collaborazione degli ordini professionali dei medici veterinari, degli atenei universitari, degli operatori cinotecnici qualificati e delle associazioni animaliste. L'attività didattica è affidata a medici veterinari appositamente formati e a docenti di comprovata esperienza.

10. Il corso rilascia un patentino denominato «certificazione di conduzione in regime di sicurezza», con validità triennale, coerente con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 21.

Soppressione di animali

1. La soppressione degli animali è effettuata da medici veterinari in modo eutanasico ed è consentita esclusivamente nel caso di soggetti gravemente sofferenti e affetti da patologia senza possibilità di miglioramento con alcuna terapia chirurgica o farmacologica.

2. La documentazione clinica dell'animale sottoposto ad eutanasia è conservata per il tempo previsto dalle norme vigenti in materia.

Art. 22.

Norme di tutela igienica della collettività

1. I proprietari o i detentori che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico provvedono, muniti di appositi dispositivi, alla rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.

2. I soggetti di cui al comma 1 rimuovono le deiezioni e puliscono con acqua le eliminazioni urinarie emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.

3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare aree da destinare ai cani, accompagnati da proprietario o detentore, per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica, in coerenza con il regolamento comunale.

4. Chiunque può alimentare cani e gatti vaganti, in coerenza con il regolamento comunale e nel rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati. È vietato impedire od ostacolare, in qualsiasi modo, l'espletamento delle attività di accudimento degli animali vaganti. Chi somministra regolarmente cibo ai cani e alle colonie feline, ha l'obbligo di ripristinare le corrette condizioni igienico sanitarie e di segnalare al comune competente il luogo di somministrazione e il numero di cani vaganti e colonie feline con il numero di gatti presenti.

Art. 23.

Protezione dei gatti in libertà

1. I comuni possono stipulare con le associazioni animaliste appositi protocolli d'intesa per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.

2. I privati cittadini che accudiscono gatti sul territorio devono iscriversi nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo, come referenti della colonia felina.

3. Per gravi e documentate necessità, le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco, previo parere dell'azienda sanitaria provinciale, sentito il referente di colonia.

4. I gatti che vivono in libertà sono identificati, registrati e sterilizzati a cura delle aziende sanitarie provinciali e reimmessi in libertà nella colonia di provenienza.

Art. 24.

Elenco regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. Presso l'Assessorato regionale della salute è istituito l'elenco regionale delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali, ai sensi della disciplina di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



Art. 25.

Elenco comunale per il contrasto al randagismo

1. Presso gli uffici comunali di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), è istituito un elenco per il contrasto al randagismo cui possono iscriversi cittadini singoli che intendono prestare la propria opera a titolo gratuito per il contrasto al fenomeno del randagismo, a seguito di istanza e presentazione di adeguata formazione.

Art. 26.

Codice deontologico e di autoregolamentazione delle associazioni animaliste e per la protezione degli animali

1. Le associazioni di cui all'art. 24 ed i privati cittadini di cui all'art. 25 si attengono alle leggi vigenti operando nell'ottica della collaborazione con le istituzioni, senza percepire alcun compenso.

Art. 27.

Accesso di cani e gatti ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.

2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini.

3. Negli spazi loro destinati, i cani accompagnati possono essere condotti anche attraverso guinzagli estensibili, o muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, fermo restando l'obbligo di evitare che gli stessi costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose.

4. È consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale. I detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e ad avere la disponibilità della museruola, ovvero ad utilizzare il trasportino, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. La misura massima del numero di animali ammessi è stabilita dall'operatore del trasporto. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico ha cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato.

Art. 28.

Accesso di cani e gatti negli uffici regionali aperti al pubblico

1. Negli uffici regionali aperti al pubblico l'accesso di cani e gatti, accompagnati dal detentore, è sempre consentito. La misura massima del numero di animali ammessi è stabilita dal responsabile, che può adottare misure limitative all'accesso, segnalandole adeguatamente.

2. I detentori che conducono i cani negli uffici di cui al comma 1 sono tenuti a usare il guinzaglio e ad avere a disposizione la museruola, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 29.

Inumazione di cani e gatti

1. I cani e gatti deceduti sono cremati o seppelliti, o in terreni di proprietà privata o in aree individuate a tale scopo dal comune, secondo le prescrizioni di igiene e salute indicate dalle aziende sanitarie provinciali. Gli animali possono essere seppelliti solo a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili.

2. Chiunque intenda realizzare cimiteri per cani e gatti pubblici o privati deve ottenere l'autorizzazione dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

Art. 30.

Norme di attuazione

1. Con decreto dell'Assessorato regionale della salute, previo parere della commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale siciliana competente in materia di salute, servizi sociali e sanitari, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 31.

Vigilanza

1. Le aziende sanitarie provinciali, le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali, i comuni, il Corpo forestale della Regione, il Garante vigilano sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'art. 30.

Art. 32.

Norma di salvaguardia

1. Le convenzioni per la custodia dei cani prelevati sul territorio, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate con i rifugi privati, rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Trasferimenti in altre regioni

1. Ai comuni, senza oneri a carico della Regione, è consentito il trasferimento in altre regioni degli animali rinvenuti sul territorio siciliano, esclusivamente al fine dell'adozione presso privati cittadini che ne facciano formale richiesta.



2. Il trasferimento di cani ricoverati nelle strutture di ricovero e custodia della Regione, presso strutture di ricovero e custodia ubicate in territorio *extra-regionale*, è consentito a condizione che:

a) il servizio sia affidato tramite bando, prevedendo pari o maggiori requisiti sugli *standard* di accoglienza rispetto a quelli di provenienza;

b) il numero di soggetti da trasferire non sia superiore a dieci e comunque non superi nell'anno il numero di venti unità per ciascuna struttura.

3. È fatto divieto di cedere a qualunque titolo cani o gatti al gestore del rifugio per il ricovero.

Art. 34.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque contravviene alle disposizioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450.

2. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla applicazione della presente legge spettano ai comuni nel cui territorio viene irrogata la sanzione e sono utilizzati dagli stessi esclusivamente per il finanziamento degli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge e per la prevenzione del randagismo.

Art. 35.

Norma finanziaria

1. Fermo restando le quantificazioni e le coperture finanziarie previste dai precedenti articoli, le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attribuzioni disciplinate dalla presente legge nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi della legislazione vigente.

2. Le ulteriori assegnazioni di fondi da parte dello Stato effettuate ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 sono iscritte in bilancio, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge e secondo le percentuali fissate dal comma 6 dell'art. 3 della legge n. 281/1991.

Art. 36.

*Abrogazione della legge regionale
3 luglio 2000, n. 15*

1. La legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 è abrogata.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 agosto 2022

MUSUMECI

*Assessore regionale
per la salute
RAZZA*

(*Omissis*).

23R00021

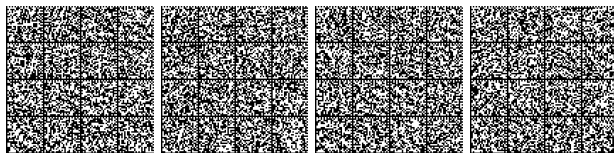
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-07) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

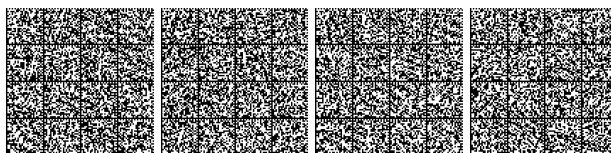
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

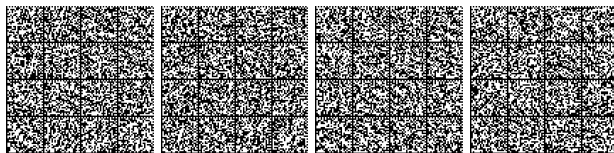
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 3,00

